

Allegato A)

Whistleblowing: procedure operative per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione

INDICE

Art. 1) Oggetto e definizioni	
Art. 2) Destinatario delle segnalazioni	
Art. 3) Ambito di applicazione soggettivo	
Art. 4) Segnalazioni anonime	
Art. 5) Oggetto delle segnalazioni	
Art. 6) Canali di segnalazioni interna	
Art. 7) Misure di protezione	
Art. 8) Tutela alle persone diverse dal segnalante	
Art. 9) Responsabilità del segnalante	
Art. 10) Conservazione della documentazione	
Art. 11) Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna all'ANAC	
Art. 12) Divulgazione pubblica	
Art. 13) Rinvio alla normativa vigente in materia	

Art. 1) Oggetto e definizioni

1. Il presente documento stabilisce e regola le procedure operative con le quali il Comune di Toano (in seguito, solo Comune) applica l'istituto del whistleblowing, così come disciplinato dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (in seguito: d.lgs. n. 24/2023 o, soltanto, decreto), in conformità alle *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”*, approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (in seguito, per brevità, solo: Linee guida).

2. Ai fini del presente documento, si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 24/2023.

Art. 2) Destinatario delle segnalazioni

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune è l'unico soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni, effettuate in conformità a quanto stabilito dal presente documento.

Art. 3) Ambito di applicazione soggettivo

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 24/2023, possono effettuare le segnalazioni di cui al presente documento:

- a) i dipendenti del Comune;
- b) i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso il Comune;
- c) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o realizzano opere a favore del Comune;
- d) i titolari di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso il Comune.

2. I predetti soggetti possono effettuare le segnalazioni, beneficiando delle tutele previste dal citato decreto, in presenza di una delle seguenti situazioni:

- prima dell'inizio del rapporto giuridico con il Comune, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- in costanza del suddetto rapporto giuridico;
- successivamente alla conclusione del suddetto rapporto giuridico, se con la segnalazione si fa riferimento ad informazioni raccolte nel corso del rapporto stesso.

Art. 4) Segnalazioni anonime

1. Le segnalazioni anonime (ovvero quelle dalle quali non sia possibile ricavare l'identità del segnalante), nel caso in cui siano ben circostanziate, rese con dovizia di particolari e adeguatamente documentate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime non circostanziate non verranno prese in considerazione.
2. Le misure di protezione si applicano anche nei casi di segnalazione anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

Art. 5) Oggetto delle segnalazioni

1. Le segnalazioni, di cui al presente documento, hanno ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative regionali, nazionali o dell'Unione europea commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione del Comune, ledendone l'interesse pubblico o l'integrità, effettuate da persona segnalante che, con la stessa, intrattenga un rapporto giuridico rientrante fra quelli elencati al precedente art. 3, comma 1.
2. Le tipologie di violazioni (comportamenti, atti od omissioni, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni), sono quelle tipizzate all'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 24/2023, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo.¹
3. La segnalazione deve contenere la descrizione della violazione e può essere supportata da idonea documentazione e da informazioni che consentano lo svolgimento delle verifiche istruttorie.
4. Le segnalazioni devono essere chiare, circostanziate e non sono ammissibili qualora basate su indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili ovvero corredate da documentazione non appropriata o inconferente. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 24/2023, la segnalazione non è utilizzabile per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o di impiego pubblico con il Comune ovvero con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono, quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità del Comune. In tali ipotesi occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure di competenza di altri organismi o uffici.

¹ Si tratta di violazioni di disposizioni normative nazionali (illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), regionali ed europee (illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti UE nei settori appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE; atti o omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti UE).

6. Non è ammessa la segnalazione all'RPCT del Comune di questioni attinenti ad altre amministrazioni. Queste devono essere presentate direttamente all'RPCT dell'ente in cui si sono verificati o si teme possano realizzarsi i fatti e, a tutela del segnalante, non è prevista la trasmissione d'ufficio delle segnalazioni da un'amministrazione all'altra. L'RPCT, nell'eventualità, informerà il segnalante che la segnalazione dovrà essere inviata all'RPCT dell'ente o amministrazione ove si è verificata la presunta condotta illecita o all'ANAC.

Art. 6) Canali di segnalazioni interna

1. Le segnalazioni vengono preferibilmente effettuate **in forma scritta digitale**, attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023. Il comune aderisce al progetto WhistleblowingPA per l'utilizzo della piattaforma informatica realizzata dall'Associazione Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions impresa sociale (in seguito, solo piattaforma), che consente di gestire in modo efficace e sicuro le segnalazioni di illecito pervenute.

2. La piattaforma prevede l'invio della segnalazione all'RPCT, in modalità protetta e crittografata, a garanzia della riservatezza dell'identità della persona segnalante, dell'eventuale facilitatore, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto di essa e della relativa documentazione. La segnalazione presenta le seguenti caratteristiche:

- viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- viene ricevuta dall'RPCT e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedervi nuovamente, verificare la risposta dell'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza;
- la piattaforma permette il dialogo, anche in forma anonima, tra il segnalante e l'RPCT per richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza quindi la necessità di fornire contatti personali.

3. Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 24/2023, le segnalazioni possono essere effettuate in **forma orale**, su richiesta della persona segnalante, formulata utilizzando la piattaforma, mediante un incontro diretto con l'RPCT, fissato entro un termine ragionevole. La segnalazione effettuata nel corso dell'incontro, che può essere corredata da documentazione a supporto dei fatti segnalati, è documentata a cura dell'RPCT mediante verbalizzazione. Il verbale dell'incontro è sottoscritto dalla persona segnalante. Ai fini della conservazione di cui al successivo art.10 e della tutela della riservatezza, il verbale viene acquisito nella piattaforma.

4. La gestione dei canali di segnalazione interna è affidata all'RPCT del Comune e comporta lo svolgimento delle attività indicate all'art. 5 del d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto dei termini nello stesso riportati. In particolare, dette attività consistono nel:

- a) rilascio alla persona segnalante da parte dell'RPCT di avviso di ricevimento della segnalazione inviata, entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantenimento delle interlocuzioni con la persona segnalante e richiesta a quest'ultima di eventuali integrazioni;
- c) diligente seguito istruttorio alle segnalazioni ricevute, previa valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali di ammissibilità della segnalazione, di cui al precedente art. 5. Nel caso in cui, ad esito dell'esame preliminare, l'RPCT ritenga inammissibile la segnalazione - ad esempio in quanto manifestamente infondata per assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, oppure perché di contenuto del tutto generico - ne disporrà l'archiviazione, dandone comunicazione alla persona segnalante. Ritenuta, invece, la segnalazione ammissibile, l'RPCT avvia l'attività istruttoria;

A tal fine, potrà, nel rispetto della massima riservatezza, compiere ogni attività ritenuta opportuna, anche coinvolgendo terze persone, tramite audizioni o oltre richieste;

d) riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, dando comunicazione al segnalante di informazioni in merito all'attività istruttoria svolta ed alle misure eventualmente adottate. In particolare, laddove, a seguito delle verifiche effettuate, ne abbia ravvisato elementi di manifesta infondatezza, l'RPCT comunicherà di aver disposto l'archiviazione della segnalazione. Nel caso in cui, al contrario, siano emersi profili di fondatezza della segnalazione, la comunicazione potrà, ad esempio, avere per oggetto il coinvolgimento dei competenti organi interni, quali l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD) e, sussistendone i presupposti, la trasmissione della segnalazione all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità amministrativa competente;

e) messa a disposizione di informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne ed esterne, nonché sulle diverse conseguenze in caso di segnalazione ordinaria. Le suddette informazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente in: *Amministrazione trasparente/ Altri contenuti/ Prevenzione della corruzione/ Segnalazione di illeciti* ;

5. La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dall'RPCT è a lui trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, dandone contestuale notizia al segnalante.

Art. 7) Misure di protezione

1. Ai segnalanti, come individuati al precedente art. 3, e ai soggetti indicati al successivo art. 8, si applicano le misure di protezione previste dal d.lgs. n. 24/2023, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'art. 1 del decreto;

b) la segnalazione è stata effettuata secondo le procedure previste dal presente documento.

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Il sistema di tutela, approntato dal d.lgs. n. 24/2023, comprende le misure di protezione di seguito descritte:

a) tutela della riservatezza (artt. 4, 12, 13 e 14 del d.lgs. n. 24/2023):

- le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse;

- l'identità della persona segnalante - e qualsiasi altra informazione da cui la stessa possa evincersi - non può essere rivelata, senza il consenso espresso del segnalante, a persone diverse dall'RPCT;

- è garantita la massima riservatezza anche dell'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione;

- la segnalazione è sottratta per legge all'accesso documentale e a quello civico generalizzato;

- in ogni caso, la raccolta dei dati personali è effettuata fornendo idonee informazioni ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;

- l'RPCT provvederà a stampare la documentazione relativa alla segnalazione solo in caso di stretta necessità. La documentazione analogica così prodotta sarà gestita esclusivamente dall'RPCT che metterà in atto le misure necessarie per proteggerne la riservatezza, quali, essenzialmente, la relativa custodia in un posto sicuro ed accessibile solo dal medesimo;

in caso di comunicazione del contenuto della segnalazione, l'RPCT avrà cura di eliminare tutte le informazioni che possano identificare o contribuire a identificare l'identità del segnalante. Analoghe precauzioni dovranno riguardare il contenuto dei documenti eventualmente allegati alla segnalazione. Nel caso di comunicazione dei documenti allegati l'RPCT dovrà fare particolare attenzione alla presenza di metadati, generalmente non evidenti, che possano essere riferiti al segnalante. Il modo più sicuro per trasmettere un documento senza rischiare di trasmettere anche i metadati, più o meno nascosti, che contiene, è stampare il documento e, se si vuole utilizzare un canale digitale, riacquisirlo con lo scanner;

- solo l'RPCT può effettuare l'accesso alla piattaforma ed esclusivamente dai dispositivi aziendali;

pc desktop e pc portatile (qualora assegnato);

- l'RPCT potrà scaricare/memorizzare i dati della segnalazione sul dispositivo solo se necessario (ad esempio, per la loro elaborazione e comunicazione); non potrà, in ogni caso, scaricare/memorizzare sul dispositivo i dati identificativi del segnalante;

- l'RPCT presta le dovute attenzioni operative nell'apertura degli allegati alla segnalazione e verifica che l'antivirus del dispositivo utilizzato per accedere sia aggiornato, onde evitare l'apertura di malware inviati da utenti malintenzionati;

- l'RPCT, pur rimanendo l'unico soggetto competente a gestire le segnalazioni, può avvalersi del supporto di personale dell'Ente dotato delle necessarie competenze tecnico-informatiche;

- in caso di avvicendamento dell'RPCT sono tempestivamente modificate le credenziali di accesso alla piattaforma;

b) divieto di ritorsione (articoli 17 e 19 del d.lgs. n. 24/2023):

- i soggetti che beneficiano delle misure di protezione non possono subire alcuna ritorsione, consistente in qualsiasi comportamento, atto od omissione - anche solo tentato o minacciato - posto in essere in ragione della segnalazione (fra le quali le fattispecie elencate, in modo non esaustivo, all'art. 17, comma 4 del decreto) che provochi o possa provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

- nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi, o comunque di controversie stragiudiziali, aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti od omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti dei segnalanti, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione è a carico di colui che li ha posti in essere; l'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante;

- in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal segnalante, se dimostra di aver effettuato una segnalazione e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione; l'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante.

L'art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 24/2023 individua, in modo non esaustivo, talune fattispecie che, qualora siano riconducibili alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera m) del decreto, costituiscono "ritorsioni"²;

c) misure di sostegno fornite dagli enti del Terzo settore iscritti in apposito elenco istituito presso l'ANAC. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 18 del d.lgs. n. 24/2023);

d) protezione dalle ritorsioni: possibilità, per i soggetti che beneficiano delle misure di protezione, di comunicare all'ANAC le eventuali ritorsioni che ritengono di avere subito (art. 19 del d.lgs. n. 24/2023). Nel caso in cui l'Autorità accerti la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;

e) limitazioni di responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione delle categorie di informazioni, descritte all'art. 20 del d.lgs. n. 24/2023, che operano al ricorrere delle condizioni ivi individuate;

f) divieto di rinunce e transazioni, integrali o parziali, aventi ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal decreto, con conseguente invalidità in caso di violazione, salvo che siano effettuate nelle sedi protette - giudiziarie, amministrative o sindacali - di cui all'art. 2113, comma 4, del codice civile (art. 22 del d.lgs. n. 24/2023).³

Art. 8) Tutela alle persone diverse dal segnalante

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 24/2023, e fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 2 e 3 dello stesso, le misure di protezione, di cui all'articolo precedente si applicano anche

alle seguenti categorie di soggetti aventi un legame qualificato con la persona segnalante, secondo le definizioni richiamate all'art. 1 del presente documento, ovvero:

- gli eventuali facilitatori, vale a dire coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con essa un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Art. 9) Responsabilità del segnalante

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 24/2023, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele, di cui al precedente art. 7, non sono garantite, e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Art. 10) Conservazione della documentazione

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 24/2023, per il tempo necessario all'accertamento della fondatezza della segnalazione e, se del caso, all'adozione dei provvedimenti conseguenti e/o all'esaurirsi di eventuali azioni avviate a seguito della segnalazione. In ogni caso la conservazione dei dati non potrà superare il termine dei cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del medesimo decreto e del regolamento (UE) 2016/679. La piattaforma utilizzata conserva, per impostazione predefinita, le segnalazioni per 12 mesi, prorogabili al doppio sulle singole segnalazioni per scelta precisa del soggetto ricevente, con cancellazione automatica sicura delle segnalazioni scadute. La proroga della scadenza può essere fatta, dal soggetto ricevente, più volte.

Art. 11) Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna all'ANAC

1. La possibilità di effettuare una segnalazione esterna all'ANAC, competente a gestire tale canale garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, sussiste se ricorre una delle condizioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 24/2023, ovvero:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Art. 12) Divulgazione pubblica

1. La divulgazione pubblica costituisce un'ulteriore modalità di segnalazione, mediante la quale le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

2. Il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il segnalante ha, previamente, effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero ha effettuato

direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 4 e 7 del decreto e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli artt. 5 e 8 del medesimo, in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Art. 13) Rinvio alla normativa vigente in materia

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia e alle indicazioni fornite dall'ANAC.

² Le casistiche riportate dalla norma sono: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

³ Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010); innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-quater c.p.c.).

